

Brescia, lì 19.10.2021

SPELT.LE CLIENTE

Oggetto: CREDITO IMPOSTA 30% SPESE SANIFICAZIONE GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2021

Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, l'art. 32 del DL 73/2021 disciplina un nuovo credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro:

- riferito al trimestre giugno, luglio, agosto 2021;
- nella misura del 30%;
- con domanda da presentare entro il 04 novembre 2021.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- i soggetti esercenti attività d'impresa;
- gli esercenti arti e professioni;
- gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Sarebbero inclusi anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.

Ambito temporale

Il credito d'imposta spetta per le spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio, agosto 2021**.

Per i professionisti, ai fini dell'imputazione delle spese, per gli esercenti arti e professioni dovrebbe rilevare il principio di cassa, per le società il principio di competenza.

Ambito oggettivo

Sono agevolabili le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio, agosto 2021 relative a:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari dell'agevolazione;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Nozione di sanificazione

Dovrebbero valere, per quanto compatibili, i chiarimenti forniti nell'ambito della circ. Agenzia delle Entrate 20/2020 in relazione al precedente credito d'imposta sanificazione.

Con riferimento alle attività di "sanificazione", in considerazione della ratio legis del credito d'imposta, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID 19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti (circ. Agenzia delle Entrate 20/2020, § 2.2.1).

Pulizia dell'impianto di condizionamento

L'ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di sanificazione oggetto dell'agevolazione.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta spetta:

- nella misura del 30% delle suddette spese sostenute nei mesi di giugno, luglio, agosto 2021;
- fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (limite previsto per il credito d'imposta e non per le spese agevolabili);
- nel limite complessivo di spesa previsto per l'agevolazione, fissato in 200 milioni di euro.

Comunicazione delle spese

Al fine di beneficiare dell'agevolazione, occorre presentare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione delle spese ammissibili (provv. Agenzia delle Entrate 15.7.2021 n. 191910):

- entro il 04.11.2021;
- in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
- utilizzando l'apposito modello approvato;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato.

Misura del credito effettivamente spettante

Al fine di garantire il rispetto del suddetto limite di spesa, pari a 200 milioni di euro, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia delle

Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

L'ammontare massimo del credito d'imposta effettivamente fruibile è quindi pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 12.11.2021 (provv. Agenzia delle Entrate n. 191910/2021, § 4.2).

Irrelevanza fiscale dell'agevolazione

Il credito d'imposta, per espressa previsione normativa, non concorre alla formazione del reddito d'impresa e dell'IRAP.

Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta può essere:

- utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l'ammontare massimo del credito fruibile (non si applicano i limiti alle compensazioni pro tempore vigenti di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007).

Non è prevista la possibilità di cedere il credito d'imposta.

Studio Dott. Begni & Associati

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Con la compilazione del presente modulo si intende chiedere allo Studio di comunicare entro il 04 novembre 2021 le spese ammissibili all'ottenimento del credito di imposta in oggetto, da utilizzare, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che definisce l'ammontare massimo del credito fruibile.

Con questa premessa:

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ (____) via _____ n. _____

Codice fiscale _____

in qualità di
titolare della ditta individuale/legale rappresentante della società
_____ con sede in
_____ (____) via _____ n. _____

P. Iva n. _____ con la presente

DICHIARA

di aver sostenuto nei mesi di giugno, luglio o agosto 2021 relative:

- alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, di prodotti detergenti e disinfettanti;
- all'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale;
- all'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale;

per euro _____

si rammenta che il credito d'imposta "teorico" è riconosciuto nella misura del 30% delle suddette spese sostenute nei mesi di giugno, luglio, agosto 2021 fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, e non sarà tassato.

chiede

l'invio di tale comunicazione.

Data

firma leggibile del dichiarante

DOCUMENTI DA INVIARE OLTRE ALLA DOMANDA

A completamento della pratica si chiede:

- copia mastrini
- copia fatture riferite a tali acquisti

La richiesta può essere fornita o compilando e scansando il presente, o compilandolo direttamente in una mail di risposta.